

**UNIVERSITA' AGRARIA DI  
CAPODIMONTE (VT)**

**STATUTO GENERALE ENTE**

**AI SENSI DELLA LEGGE 20 NOVEMBRE**

**2017 N. 168 SUI DOMINI COLLETTIVI**

**APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE N. 6 DEL 16/12/2019**

# **CAPITOLO I°**

## **COSTITUZIONE E SCOPI**

### **ART . 1**

L'Università Agraria di Capodimonte è' stata costituita a norma della legge 4/8/1894 n ° 397 sull'ordinamento dei domini collettivi nelle provincie dell'ex Stato Pontificio, riconosciuta come ordinamento giuridico primario della comunità di Capodimonte a norma dell'art. 1 legge 20 novembre 2017 n. 168 entrata in vigore il 13 dicembre 2017, assume la denominazione di Dominio Collettivo della U.A. di Capodimonte.

Si governa con il presente statuto, con i regolamenti di uso dei beni e con le norme della legge 16/6/1927 n ° 1766 e del regolamento relativo di cui al R.D. 26/11/1928 n ° 332.

L'Ente è dotato di autonormazione ai sensi dell'art. 1 legge 168/2017, e riconoscimento come persona giuridica di diritto privato.

### **ART . 2**

L'Università Agraria ha sede legale nel territorio del Comune di Capodimonte Largo del Pero 10 , indirizzo e.mail [agraria.capodimonte @libero.it](mailto:agraria.capodimonte@libero.it)

### **ART. 3**

Lo stemma dell'Ente è rappresentato dallo sfondo di colore rosso con evidenziati una vanga, una falce, un aratro, una zappa contornati da una corona e foglie di quercia. Detto stemma è quello originario adottato al momento della costituzione dell'Ente.

## ART. 4

Il patrimonio dell'Ente è costituito da:

- 1) L'antico originario accertato e iscritto nel catasto del Comune di Capodimonte ai fogli catastali n 1-2-4-7-11-14-18-22-26-30-31-33- ed annotato nei registri dell'Ente. Il regime giuridico dei beni di cui al presente comma resta quello **dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'usufruttibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.**
- 2) **Le proprietà fondiarie ed immobili urbani e rustici accatastati alla comunità di Capodimonte ed iscritti nei registri dell'Ente sono inusufruttibili.**

## ART. 5

L'Università Agraria ha per scopo:

- a) di curare gli interessi della collettività degli utenti;
- b) di provvedere alla amministrazione, alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, ed al godimento diretto ed indiretto di esso;
- c) di provvedere alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;
- d) di promuovere, curare e vigilare il razionale governo e la razionale utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;
- e) di assistere, nei limiti del possibile, gli utenti nell'esercizio dell'attività agricola;
- f) di promuovere e collaborare ad ogni iniziativa, anche di intesa con il Comune di Capodimonte, P.P.A.A., privati, volta a sostenere lo sviluppo agricolo della zona;
- g) di valorizzare il patrimonio dell'Ente in funzione del benessere della
- h) collettività anche attraverso forme di agri-turismo, la costituzione di zone attrezzate o spazi naturali;
- i) la collaborazione tra Università Agraria e il Comune di Capodimonte, specie per quanto attiene la prevenzione degli incendi boschivi, la manutenzione della viabilità rurale, il taglio delle siepi, la ripulitura dei fossi, dei parchi ed altre consimili attività riguardanti comunque l'assetto del territorio, concordata tra il Consiglio di Amministrazione dell'Ente e la Giunta Municipale, o, in casi di urgenza, fra il Sindaco ed il Presidente dell'Università Agraria, darà luogo al mero rimborso delle spese vive sostenute;

- j) al fine di favorire lo sviluppo del territorio amministrato e per incentivare la produzione cerealicola, foraggiera e di altri prodotti agricoli zootecnici l'Ente può effettuare semina in compartecipazione con gli utenti o con cooperative di utenti nel rispetto della normativa o degli usi vigenti in materia.
- k) Promuove, patrocina, partecipa, a iniziative culturali, ricreative, sportive, turistiche che si svolgono sul territorio di Capodimonte a favore della popolazione residente;

## **ART . 6**

I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Università Agraria si ricavano dai proventi dei canoni enfiteutici, dall'affitto dei pascoli, dai proventi dell'attività di cui all'art. 5, dai proventi della concessione in temporaneo godimento dei terreni non quotizzati o non quotizzabili, dalla vendita dei tagli dei boschi giunti in maturazione, dalla tassa sul bestiame affidato nei terreni boschivi e pascolativi di proprietà dell'Ente, e da qualsiasi altra fonte di entrata. Può inoltre esercitare attività agricola e qualsiasi attività riconducibile alla gestione turistico ricettiva dei boschi di proprietà.

## **ART . 7**

Nel caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle spese generali, amministrative e di salvaguardia del patrimonio boschivo, e di viabilità rurale può essere richiesto agli utenti, una tantum, un corrispettivo di compartecipazione.

## **ART . 8**

E' assolutamente vietata la divisione fra gli utenti del ricavato delle rendite, come di qualsiasi economia dell'Ente in quanto debbono essere reinvestiti per miglorie del patrimonio.

## **CAPITOLO II °**

### **UTENTI, DIRITTI DI UTENZA E LISTA DEGLI UTENTI**

#### **ART . 9**

Sono titolari dei diritti di godimento, esercitati collettivamente o individualmente , a norma dell'art .29 della legge n ° 1766 del 16 Giugno 1927, tutti i cittadini di Capodimonte, o residenti da almeno tre anni nel comune di Capodimonte e tutti i proprietari di fondi rustici nel territorio comunale. Fanno parte della comunità di abitanti i soggetti titolari di concessioni di affitto affidati anteriormente alla data del presente statuto, ma che in sede di scadenza o di perdita del diritto non possono essere trasmessi ereditariamente.

#### **ART . 10**

La concessione momentanea dei terreni indicati alla lettera b) dell'art. 11 della legge 1766 del 16/6/1927 agli utenti aventi diritto, verrà effettuata tramite graduatoria, le cui modalità in ottemperanza a quanto previsto dal R.D. 26/11/1928 n ° 332, verranno fissate dal Regolamento per la concessione della terra.

#### **ART . 11**

Il diritto di utenza, salvo quanto è disposto dalla legge per l'esercizio degli usi civici ammessi, si estrinseca nel partecipare funzionalmente alla struttura agraria, coi vantaggi e con gli obblighi discendenti dalla legge e dai regolamento dello Stato, del presente Regolamento generale e dagli speciali regolamenti dell'Ente.

## **ART . 12**

La qualità di utente si perde con il venir meno dei requisiti previsti dall'art. 9.

## **ART .13**

Sono sospesi dal diritto di utenza:

- a) coloro che, essendo stati Amministratori della Università Agraria siano sottoposti a giudizio di responsabilità, sino a quando il giudizio non sia risolto in senso favorevole per essi oppure essi non abbiano risarcito l'Ente del danno arrecato;
- b) coloro che abbiano una vertenza giudiziaria in corso con l'Università Agraria o siano debitori verso di essa e legalmente messi in mora. la vertenza giudiziaria di cui al comma precedente ha inizio con la semplice contestazione di morosità rivolta al creditore;
- c) coloro che lasciano in stato di abbandono i terreni assegnati non effettuando alcun tipo di coltivazione per un periodo continuativo di almeno due anni solari.

## **ART . 14**

Le sospensioni dal diritto di utenza sono pronunciate dal Consiglio di Amministrazione in qualunque tempo. Esclusivamente per quanto riguarda le quote di terreno che l'utente abbia in godimento, i provvedimenti di cancellazione e di sospensione hanno effetto alla scadenza dei due anni solari. Il terreno ritorna nella piena disponibilità dell'Ente per essere assegnato a chi ne fa richiesta applicando i criteri previsti nell'apposito regolamento approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 4 del 20/02/2012.

## **ART . 15**

Il Consiglio di Amministrazione. d'ufficio o su domanda degli interessati, in qualunque tempo revoca il provvedimento di sospensione del diritto di utenza quando siano venuti a cessare i motivi che avevano dato luogo alla sospensione di cui all'art. 13.

## **ART . 16**

Al fine di aggiornare la lista degli utenti il C.d.A. entro la prima decade di ottobre prende atto delle annuali e definitive revisioni dinamiche apportate dalla commissione elettorale comunale. Inoltre in tempo utile prima del termine fissato per il rinnovo del C.d.A. dell'Università Agraria, delibera straordinariamente la lista generale degli utenti – tenendo presente quanto previsto dall'art. 13 .

## **ART . 17**

### **SISTEMA DI VOTAZIONE**

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Universitario si svolgono alla scadenza del quinquennio. Il presidente uscente, 60 giorni prima della scadenza del mandato propone la data per le nuove elezioni .

## **ART . 18**

Prima del 30° giorno dalla data della votazione debbono essere presentate le liste dei candidati che intendono partecipare alla elezione del nuovo consiglio di amministrazione, su apposito modello predisposto, presso la segreteria dell'Università Agraria.

Le liste debbono essere presentate dal capo lista e accompagnate da una dichiarazione di accettazione delle candidature e verranno posizionate secondo la data di presentazione.

Le elezioni debbono essere tenute di domenica.

## **ART . 19**

Entro 60 giorni dalla data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del consiglio di amministrazione il Presidente pubblica un manifesto contenente:

- a) l'indicazione della data delle elezioni;
- b) la precisazione della data entro cui sarà provveduto alla revisione straordinaria della lista utenti;
- c) le modalità di presentazione delle liste.

L'avviso agli utenti, con l'indicazione della data, dell'orario, della sede nella quale si svolgeranno le operazioni elettorali, delle liste presentate, sarà dato mediante manifesti, da affiggersi all'albo pretorio del Comune di Capodimonte e nelle principali vie e piazze del paese; notizia del medesimo sarà anche pubblicata attraverso organi di stampa a livello provinciale.

Per lo svolgimento di tutte le operazioni elettorali, l'U. A., tramite apposita convenzione potrà avvalersi delle risorse messe a disposizione dal Comune di Capodimonte.

## **ART . 20 ELETTORATO ATTIVO**

L'elettorato attivo è concesso a tutti gli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Capodimonte aggiornate alla data delle elezioni.

Le predette liste elettorali saranno fornite dall'Ufficio elettorale del Comune di Capodimonte.

## **ART . 21 ELETTORATO PASSIVO**

Sono eleggibili a consigliere universitario gli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Capodimonte alla data di pubblicazione dell'avviso del Presidente della Università Agraria che indice le elezioni, purché sappiano leggere e scrivere.

## **ART . 22 INELEGGIBILITA'**

Non sono eleggibili a Consigliere Universitario;

- 1) gli ecclesiastici ed i ministri del culto che hanno giurisdizione sul territorio del Comune di Capodimonte e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- 2) i funzionari e gli impiegati del Comune di Capodimonte della Regione e dello Stato che hanno vigilanza sull'Università Agraria;
- 3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dall'Università Agraria;
- 4) coloro che hanno il maneggio del denaro dell'Università Agraria o non ne hanno ancora reso conto;
- 5) coloro che hanno lite pendente con l'Università Agraria;
- 6) gli amministratori universitari dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giurisdizionale;
- 7) i magistrati aventi giurisdizione sul Comune di Capodimonte;
- 8) coloro che hanno perduto la qualifica di utente.

## **ART . 23**

### **SEZIONI E OPERAZIONI ELETTORALI – ESPRESSIONE DEL VOTO**

L'elenco delle liste ammesse sarà pubblicato e affisso all'albo pretorio del Comune di Capodimonte e a quello dell'Università Agraria di Capodimonte e nelle sezioni elettorali sede di votazione.

L'elenco dei candidati ammessi alla votazione sarà oggetto di pubblicizzazione attraverso manifesti redatti a cura dell'Università Agraria di Capodimonte ed affissi negli appositi spazi elettorali predisposti per le vie del paese.

L'espressione del voto dovrà essere esercitata dalle ore 8 alle ore 20 del giorno indicato nell'avviso del Presidente dell'Università Agraria.

L'elezione per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell'Università Agraria sarà valida con qualunque quorum di voti raggiunto.

Saranno eletti i sei consiglieri oltre il capo lista che avranno ottenuto il maggiore numero di preferenze.

In caso di presentazione di due liste saranno eletti il presidente capo lista e quattro consiglieri e il capo lista della lista perdente e un consigliere che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora le liste presentate fossero più di due verranno eletti il capo lista e quattro consiglieri della lista vincente e i due capo lista più votati.

L'elettore può esprimere un solo voto di preferenza .

Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la legge vigente che regola l'elezione del sindaco nei comuni fino a 3000 abitanti.

## **CAPITOLO III °**

### **ORGANI ELETTIVI**

## **ART . 24**

### **ORGANI ELETTIVI UNIVERSITARI**

Gli organi elettivi dell'Università Agraria di Capodimonte sono:

- Il Presidente
- Il Consiglio Universitario.

## **ART . 25**

### **IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO. COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA**

Il Consiglio Universitario è composto da n. 6 consiglieri oltre il Presidente capo lista della lista vincente e dura in carica cinque anni.

Il Consiglio Universitario dura, comunque, in carica sino alla elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

## **ART . 26 COMPETENZE**

Il Consiglio è il massimo organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Università Agraria.

La competenza del Consiglio è relativa ai seguenti atti fondamentali, estrinsecati mediante provvedimenti amministrativi di indirizzo a contenuto generale;

a) lo Statuto dell'Ente;

b) i Regolamenti compreso quello riferito all'ordinamento degli uffici e dei servizi;

c) i programmi, le relazioni revisionali programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche rilevanti, il bilancio universitario, annuale e programmatico, e le relative variazioni ed il conto consuntivo;

d) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, la pianta organica e le relative variazioni;

e) la costituzione e la modifica di forme associative;

f) l'istituzione, i compiti e le forme sul funzionamento degli organi di partecipazione;

g) l'istituzione, l'ordinamento e la disciplina generale dei rimborsi spese dovuti dagli utenti e le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) la contrazione dei mutui;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative a locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e di servizi a carattere continuativo;

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, gli appalti e le concessioni che non siano previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Deputazione Agraria;

m) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, consorzi e cooperative. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dalla elezione della Deputazione Agraria o entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Le deliberazioni in ordine di argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Ente, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre e ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

## **ART . 27 FUNZIONAMENTO**

La convocazione dei consiglieri viene fatta dal Presidente con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio. La consegna deve risultare da dichiarazione del Messo universitario.

L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima e, per le altre sessioni, almeno tre giorni prima di quella stabilita per la prima udienza.

Tuttavia nei casi d'urgenza, basta che l'avviso, col relativo elenco, sia consegnato 24 ore prima, ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione deve essere riferita alla seduta seguente.

L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio, deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato nell'Albo Pretorio dell'Ente, almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

Il Consiglio non può deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati; per la seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro membri.

Nel caso che siano introdotte proposte, che non erano comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno;

- per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- per l'approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio precedente;

Ai consiglieri universitari può essere concessa una indennità di presenza, deliberata dal Consiglio in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, nei limiti di quanto previsto dall'art. 31 della legge 25 marzo 1993 n° 81.

## **CAPITOLO IV ° LA DEPUTAZIONE AGRARIA**

## **ART . 28**

### **ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA**

Il Presidente nomina i componenti della Deputazione Agraria tra cui il vice presidente, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla sua elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva, in apposito documento, gli indirizzi generali di governo.

La Deputazione Agraria è composta dal Presidente e da due Assessori. Ai componenti la Deputazione Agraria può essere concessa una indennità di presenza, deliberata dal Consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione.

## **ART . 29**

La Deputazione Agraria collabora con il Presidente dell'amministrazione dell'Università Agraria ed opera attraverso deliberazioni collegiali; alla stessa competono tutti gli atti amministrativi che dalla legge e dallo Statuto non siano riservati al Consiglio e al Presidente.

Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso:

Alla Deputazione Agraria vengono in particolare attribuiti i seguenti compiti:

- assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organi di partecipazione;
- formula le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio, approva lo schema di bilancio preventivo e la relazione finale del conto consuntiva;
- predispone e propone al Consiglio i regolamenti previsti dalle leggi e dallo Statuto;
- approva i progetti esecutivi, i disegni attuativi dei programmi, le linee-obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio tutti i provvedimenti che costituiscono impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio non espressamente assegnati alla competenza del Consiglio;
- approva gli storni di stanziamento da capitoli di spese;
- approva le deliberazioni che precedono la stipulazione di contratti;
- approva i ruoli di contribuente;
- approva gli accordi di contrattazione decentrata a livello aziendale;
- predispone la relazione sulla propria attività da presentare annualmente al Consiglio;

- adotta, su parere dell'apposita Commissione i provvedimenti disciplinari e di sospensione dalle funzioni non riservati ad altri organi;
- stabilisce l'orario di servizio dei dipendenti nel rispetto delle norme contrattuali.

## **ART . 30 FUNZIONAMENTO**

La Deputazione Agraria si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta si renda necessario o il presidente lo giudichi opportuno.

Nel caso di assenza del Presidente la Deputazione Agraria è presieduta dall'Assessore al quale il Presidente abbia conferito l'incarico di V. Presidente. La Deputazione Agraria è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.

Le sedute della Deputazione Agraria non sono pubbliche ed alle medesime possono partecipare, senza diritto di voto, Consiglieri, esperti, tecnici e funzionari invitati, da chi presiede, a riferire sui particolari problemi.

## **ART . 31 DECADENZA**

In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, la Deputazione Agraria decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

Il Consiglio e la Deputazione Agraria rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio,. Sino alle predette elezioni le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

I singoli componenti della Deputazione Agraria possono decadere:

- per revoca da parte del Presidente;
- per i9l verificarsi di uno degli impedimenti delle incompatibilità o delle incapacità previste dallo statuto;
- per il mancato intervento a tre sedute consecutive della Deputazione Agraria senza giustificato motivo.

Il Presidente provvede a dar comunicazione di quanto sopra al Consiglio Universitario ed a procedere ad una nuova nomina.

Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere, nel mandato successivo, ulteriormente nominato assessore.

## **CAPITOLO V ° IL PRESIDENTE**

### **ART . 32 ELEZIONE E DURATA IN CARICA**

L'elezione e la durata in carica del Presidente è di cinque anni.

Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile.

Al Presidente può essere concessa una indennità mensile, deliberata dal Consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione.

### **ART . 33 COMPETENZE**

Il Presidente è il responsabile dell'amministrazione dell'Università Agraria e la rappresenta in tutte le sue istanze, convoca e presiede il Consiglio e la Deputazione Agraria, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché alla esecuzione degli atti.

Svolge inoltre i seguenti compiti:

- ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi come attore o convenuto;
- ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- impartisce direttive generali al Segretario in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- coordina e stimola l'attività della Deputazione Agraria e degli Assessori;
- concorda con la Deputazione Agraria, o con gli Assessori interessati, le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'Ente;
- sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Università Agraria presso Enti, aziende e istituzioni;
- promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici e servizi svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Deputazione Agraria;
- determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici universitari;
- adotta i provvedimenti disciplinari del personale;
- ha la facoltà di delegare agli Assessori l'adozione di atti e procedimenti a rilevanza esterna, che il presente Statuto non abbia già loro attribuito;
- adotta ordinanze ordinatorie;
- acquisisce direttamente presso gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

- promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Ente;
- compie gli atti conservativi dei diritti dell'Ente;
- coordina le funzioni di controllo che i revisori dei conti esercitano nei confronti delle istituzioni;
- stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio;
- convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
- propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della Deputazione Agraria da lui presieduta;
- delega particolari e specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli assessori e/o consiglieri;
- riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

## **ART . 34**

### **SFIDUCIA – DECADENZA – DIMISSIONI**

Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Il Presidente decade nei casi:

- per condanna penale con sentenza divenuta irrevocabile;
- per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal presente Statuto;

La decadenza produce gli effetti di cui al primo comma dell'art. 27.

Le dimissioni presentate dal Presidente sono irrevocabili e producono gli effetti di cui al primo comma dell'art. 27.

## **CAPITOLO VI °**

### **I CONSIGLIERI UNIVERSITARI**

## **ART . 35**

### **FUNZIONI**

I Consiglieri hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Deputazione Agraria secondo i modi e le forme stabiliti rispettivamente dai regolamenti e dalla legge.

Hanno il diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze secondo i modi e le forme stabiliti dal Regolamento. Il Presidente o gli Assessori delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza presentata dai Consiglieri.

Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Presidente in materie che rivestano particolare rilevanza per l'attività dell'Ente.

I capigruppo consiliari, così come individuati in seno ai rispettivi gruppi, esprimono il proprio parere al Presidente sulle nomine dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, effettuate dallo stesso quando il Consiglio non provvede.

Per l'espletamento del proprio mandato i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Università Agraria, nonché dalle Aziende ed Enti dipendenti dal medesimo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso.

I Consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputano opportuno, tranne i casi in cui l'astensione risulti obbligatoria per legge.

## **ART . 36 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO**

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Il Presidente convoca la prima riunione del Consiglio entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti.

## **ART . 37 GRUPPI CONSILIARI**

I Consiglieri universitari si costituiscono in gruppi consiliari e potranno avvalersi degli uffici e delle strutture dell'Ente per lo svolgimento della propria attività a norma di Regolamento

## **ART . 38 DECADENZA**

Si ha decadenza dalla carica di Consigliere universitario:

- per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dallo Statuto;
- per mancato intervento, senza giustificati motivi, ad una intera sessione ordinaria.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio universitario e può essere pronunciata d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore per motivi di incompatibilità o di ineleggibilità.

## **ART . 39 DIMISSIONI**

Le dimissioni consistono in una dichiarazione scritta del Consigliere di rinunciare alla carica, indirizzate al Presidente. L'accettazione delle dimissioni compete al Consiglio che ne prende atto.

Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

## **ART . 40 FUNZIONI**

Il Segretario universitario dipende funzionalmente dal Presidente di cui attua le direttive nel rispetto delle quali:

- 1) cura l'attuazione dei provvedimenti;

- 2) provvede all'istruttoria delle deliberazioni ed ai relativi atti esecutivi;
- 3) partecipa alle riunioni della Deputazione Agraria e del Consiglio;
- 4) formula gli schemi di bilancio di previsione per capitoli e programmi;
- 5) sottoscrizione di mandati di pagamento e di riversali di incasso;
- 6) cura tutte le fasi istruttorie delle deliberazioni e dei provvedimenti che dovranno essere adottati dagli organi rappresentativi;
- 7) partecipa direttamente o attraverso proprio delegato alle sedute degli organi rappresentativi, delle commissioni, dei collegi e degli organismi, curandone la verbalizzazione;
- 8) presiede l'ufficio universitario per le elezioni;
- 9) sottoscrive i verbali delle sedute degli organi rappresentativi;
- 10) riceve l'atto di dimissioni del Presidente;
- 11) presiede le commissioni dei concorsi per le assunzioni
- 12) presiede le gare di appalto o ne conferisce delega.

## **ART . 41**

L'Università Agraria disciplina con regolamento la dotazione organica e l'organizzazione del personale che assolve a compiti di carattere istituzionale, attenendosi ai principi di professionalità, responsabilità, autonomia, funzionalità ed economicità di gestione.

## **ART . 42**

- 1) Per gli amministratori e per il personale si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
- 2) il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione secondo le condizioni, i tempi e le modalità previste dalle norme vigenti.
- 3) L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti è personale e non si estende agli eredi.

## **ART . 43**

Speciali regolamenti, deliberati dal Consiglio di Amministrazione, statuiscono intorno all'Amministrazione ed all'uso dei beni, del personale e a tutte le altre materie proprie dell'Ente suscettibili di essere disciplinate con norme di ordine generale.

## **ART . 44**

L'Università Agraria nell'ambito della Finanza Pubblica, ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e quale ente privato che amministra beni di interesse pubblico può chiedere ed accedere a sovvenzioni regionali o statali per finalità specifiche.

La finanza dell'Ente è costituita da:

- a) entrate derivanti dalla gestione di beni e servizi;
- b) entrate derivanti da trasferimenti;
- c) entrate per alienazioni di beni patrimoniali e trasferimenti di capitale;
- d) entrate derivanti da assunzione di prestiti.

Entro il 31 Ottobre deve essere deliberato il bilancio di previsione per l'anno successivo.

Il conto consuntivo dovrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30/6 dell'anno successivo a quello di competenza. Il Consiglio di Amministrazione nominerà un revisore dei conti individuato tra i commercialisti iscritti nell'apposito albo

## **ART . 45**

Per lo svolgimento del servizio di Tesoreria si fa riferimento all'art. 96 del T.U.L.P.C.. n .383/19934 e relativi regolamenti; lo stesso è affidato ad una Azienda di Credito autorizzata ad operare ai sensi della legge bancaria. Al Tesoriere compete la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese in base agli ordinativi di incasso ed ai mandati di pagamento emessi dall'Università Agraria. All'Esattore o Tesoriere compete la riscossione di ogni altra entrata o contributi posti a ruolo ed incassabili con le leggi per la riscossione delle imposte dirette.

## **ART . 46**

Si applicano all'Università Agraria tutte le disposizioni legislative e regolamentari che riguardano i Comuni, compatibilmente con la speciale fisionomia dell'Ente e con le norme attinenti alla liquidazione degli usi civici.

Nel caso in cui la legislazione riguardante i Comuni fissa un diverso trattamento a questi in rapporto alla loro popolazione, all'Università Agraria si applicano le norme valide per il Comune di Capodimonte:

## **ART .47**

Del presente Statuto viene pubblicamente informata la cittadinanza, attraverso apposita pubblicazione nei locali dell'Ente e presso la Sede Comunale.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione possono essere apportate variazioni proposte da singoli cittadini o associazioni.

Trascorso tale periodo il Consiglio di Amministrazione procede all'approvazione del testo definitivo con propria deliberazione approvata a maggioranza dei presenti..